



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 1187 che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al citato d.P.R. n. 1124 del 1965, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato *Fondo*;

VISTO il medesimo articolo 1, comma 1187, il quale ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e, in particolare l'articolo 9, comma 4, lettera d) e comma 7, lettera e);

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007, con il quale sono state individuate le tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso agli stessi ai sensi del citato articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 19 novembre 2008 registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2008 (registro n. 6, foglio 147), con il quale sono state ridefinite le tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;

VISTA la circolare n. 5/2009, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'IPSEMA, contenente le indicazioni operative in merito ai requisiti e alle modalità di accesso alla prestazione prevista all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'articolo 7;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”* e, in particolare l'articolo 1, comma 131, che prevede che i benefici a carico del Fondo sono erogati ai familiari superstiti di cui all'articolo 85, comma 1, numeri 1) e 2), del citato d.P.R. n. 1124 del 1965 e in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo articolo 85;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”* che, con riferimento al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto, a decorrere dell'esercizio finanziario 2026, uno stanziamento pari ad euro 40.979.421,00;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2025 concernente la *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028”* e, in particolare, la tabella 4, dalla quale risulta un'assegnazione di risorse, per l'esercizio finanziario 2026, sul pertinente capitolo di spesa 5063, pari ad euro 40.979.421,00, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la comunicazione prot. n. 6192 del 24 dicembre 2025, con la quale l'INAIL ha trasmesso la documentazione relativa all'avvenuto versamento dell'importo complessivo di euro 2.000.000,00 effettuato, a titolo di avanzo di gestione riferito agli eventi nel periodo 2007-2024 e da impiegare sull'annualità 2026;

TENUTO CONTO che, a seguito di specifica richiesta di riassegnazione di risorse, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 24 giugno 2026, registrato dalla Corte dei conti il 30 giugno 2026, è stata disposta una variazione, in termini di competenza e di cassa, pari ad euro 2.000.000,00 sul capitolo 5063 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2026;

CONSIDERATO, pertanto, che le risorse complessivamente disponibili per l'esercizio finanziario 2026 a valere sul corrispondente capitolo di bilancio (5063) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato alle finalità innanzi richiamate, ammontano complessivamente ad euro 42.979.421,00;

VISTA la comunicazione prot. n. 1126 del 4 marzo 2026 con la quale l'INAIL, ha trasmesso la nota tecnica della *Consulenza statistico attuariale* prot. n. 553 del 26 febbraio 2026, contenente la definizione dei criteri di riparto dello stanziamento disponibile per l'erogazione della prestazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 per l'esercizio finanziario 2026, distinti per numerosità del nucleo familiare superstite;

CONSIDERATO, altresì, che occorre provvedere - così come previsto all'articolo 1, comma 2 del sopra citato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 - alla determinazione, per l'esercizio finanziario 2026, dell'importo delle prestazioni del *Fondo* in relazione alle risorse disponibili e alla numerosità degli aventi diritto per ciascun evento



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

Articolo 1

1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, individuati con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, richiamato in premessa, e tenuto conto della nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL prot. n. 553 del 26 febbraio 2026, l'importo della prestazione per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, è determinato secondo le seguenti tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare.

Tipologia	N. superstiti	Importo per nucleo superstiti (euro)
A	1	35.672,92
B	2	61.460,57
C	3	87.248,22
D	Più di 3	128.938,26

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per le verifiche di competenza e pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it – sezione “Pubblicità legale”.

Roma, 15 luglio 2026

*Marina Elvira Calderone
(firmato)*